

Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13150 del 13/05/2024 (Rv. 670983-01)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi postali - ricevitorie - a danaro - conti correnti - Riscossione ICI a mezzo di concessionario su conto corrente postale - Pagamento di commissioni a carico dei correntisti - Diritto di Poste Italiane spa - Periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001 - Previa pubblicazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione dell'ICI a mezzo concessionario su conto corrente postale, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001, Poste Italiane s.p.a. ha diritto al pagamento, a carico dei correntisti, delle commissioni per i bollettini di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, senza che sia necessario farne previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che l'obbligo di pubblicizzare le condizioni contrattuali è stato introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 144 del 2001 senza alcuna previsione di retroattività e dato che era di immediata conoscibilità e conseguente applicazione l'obbligo di versamento, in quanto previsto dall'art. 2, commi 18 e 19, della l. n. 662 del 1996.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13150 del 13/05/2024 (Rv. 670983-01)